

POTENZIALITÀ E LIMITI DEL REDDITO DI BASE

RISPOSTE AL QUESTIONARIO DI ETICA & POLITICA

CHIARA TRIPODINA

*Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Università del Piemonte Orientale
chiara.tripodina@uniupo.it*

ABSTRACT

In this article the issue of basic income is analyzed along five main research vectors: A putative “Italian delay” concerning both the reception of the international debate on basic income and the original elaboration of its constitutive elements; Labor transformations in late capitalism; The role played by nation-states in the European space; The new functions performed the realm of social reproduction in contemporary value-producing activities; The supposed existence of an ecologically harmful productivist nexus at the very core of the (different versions of the) Fordist welfare state.

KEYWORDS

Basic income, labor transformations, nation-states, european space, social reproduction, welfare state

Quesito 1.

In Italia, nonostante l'assenza di misure universali di sostegno al reddito abbia per molti anni tenuto fuori il paese dal dibattito europeo, ultimamente si sono moltiplicate iniziative regionali (per esempio il reddito di dignità pugliese o il reddito di autonomia piemontese) o amministrative, proposte di legge (quella del Movimento 5 Stelle e quella di SEL, per esempio), iniziative popolari. Anche il ministro Poletti ha recentemente annunciato l'introduzione di un “reddito di inclusione” a livello nazionale. In molti casi la discussione ha riguardato dispositivi molto distanti, nell'impianto e nella filosofia, dal reddito di base incondizionato, presentando caratteri di familismo ed eccessiva condizionalità. In Svizzera, invece, si è recentemente svolto un referendum per l'introduzione di un reddito di base incondizionato su scala nazionale. A cosa è dovuto, a suo parere, il ritardo italiano – ammesso e non concesso che di “ritardo” effettivamente si tratti? Come è possibile tradurre politicamente un dibattito teorico che dura ormai da decenni?

“Reddito di cittadinanza” è locuzione che approda nel discorso pubblico italiano solo di recente: irrompe infatti come un aerolito nei programmi di diversi partiti e nel dibattito politico solo nel corso della campagna elettorale per l’attuale XVII legislatura¹. Oggetto di numerosi disegni di legge, esso non è tuttavia ancora riuscito a tradursi in una misura giuridica concreta. Le cause di tale ritardo rispetto al panorama politico europeo, e in generale internazionale, nell’adozione di una misura di reddito di cittadinanza sono molteplici e complesse. Assumendo come punto di osservazione il diritto e la storia costituzionali, ne evidenzerei una in particolare: *l’interpretazione ergocentrica della Costituzione italiana*, che è stata a lungo dominante nell’attuazione giuridica e politica del suo dettato.

Di “diritto a un’esistenza libera e dignitosa” la Costituzione italiana parla, infatti, espressamente solo nell’articolo 36, comma 1, dove si afferma che il *lavoratore* “ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Accanto a questo, l’articolo 38, nel suo comma 2, riconosce che i *lavoratori* “hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Il *non lavoratore* non trova spazio nella Costituzione italiana, se non nell’articolo 38, comma 1, nella specie dell’*inabile al lavoro*: l’“inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere: tirannica congiunzione copulativa, che ha storicamente condotto a ritenere che, per avere accesso a misure di assistenza sociale, non fosse sufficiente essere *semplicemente poveri*, ma occorresse essere anche in una condizione di impossibilità a lavorare per una qualche *inabilità soggettiva*. Sono rimasti così esclusi da qualsiasi protezione sociale coloro che, poveri, non lavorano per l’*impossibilità oggettiva* di trovare un posto di occupazione in ragione di contingenze di carattere generale di tipo economico, politico o sociale.

È la grande anomalia del sistema di protezione sociale italiano: benché esista una pleora parcellizzata di interventi previdenziali e assistenziali a tutela di specifiche categorie di cittadini, manca quella rete di sicurezza universale, quel “pavimento di protezione”, che consente di soccorrere il bisogno economico puro, non legato all’inabilità al lavoro o ai rischi nei quali

¹ Anche se un’esperienza sperimentale di “Reddito minimo di inserimento” a livello nazionale si era avuta verso la metà degli anni Novanta, sotto il governo Prodi; poi negli anni Duemila e anche attualmente in qualche esperienza di livello regionale.

può incorrere il lavoratore. La rete di protezione sociale finisce così con l'averne un vistoso buco, nel quale finiscono per cadere, a uno a uno, tutti coloro che sono poveri, non riuscendo a garantirsi un reddito adeguato con il proprio lavoro: gli inoccupati, i disoccupati di lungo corso, i lavoratori precari e intermittenti, i lavoratori poveri...

A ciò si aggiunge quello che potremmo chiamare il “tabù del lavoro”: il radicato timore che il reddito di cittadinanza possa tradursi in “salario della subalternità”, “carità istituzionale”, “oppio dei popoli”²; “compensazione *ex post* dei disagi derivanti dalla mancanza di lavoro”, anziché “promozione *ex ante* del lavoro”. In estrema sintesi, fuga dalla “Costituzione del lavoro”, piuttosto che suo rilancio. Ed è alla luce di questo tabù che si parla di “lavoro di cittadinanza”, come priorità della politica economica, da contrapporre al reddito di cittadinanza³.

Tuttavia, per quanto si possa essere convinti che sia il lavoro e non il reddito di cittadinanza il fattore decisivo per la realizzazione dell'individuo e per lo sviluppo della società, occorre prendere atto del fatto che la meta della piena occupazione è ancora (e sempre più) lontana, e porsi come problema collettivo che la mancanza di un'occupazione stabile e dignitosa per tutti non si ripercuota sul diritto all'esistenza di alcuni. Perché è l'esistenza preconditione del lavoro, e non, all'inverso, il lavoro preconditione dell'esistenza. Se il lavoro non c'è, non per questo il diritto di esistere viene meno.

Il reddito di cittadinanza rappresenterebbe, pertanto, proprio questo: *un reddito teso a garantire a tutti* – anche a chi formalmente cittadino non è – *un'esistenza “da cittadini”*: perché non si vive – non si pensa, non si parla, non si agisce, non si partecipa – da cittadini, se non si ha, prima, garantita un'esistenza libera e dignitosa.

Quesito 2

Di fronte al declino della soggettività “lavorista” su cui si è costruita la mediazione costituzionale novecentesca e a una produzione sempre più eterogenea, il welfare assicurativo di matrice fordista si dimostra inadeguato a garantire le protezioni sociali necessarie a un numero sempre più ampio di soggetti. Si assiste, contemporaneamente, all'emersione di nuove forme di

² Cfr. A. Gorz, *Metamorfosi del lavoro, Critica della ragione economica*, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 223, anche se il suo pensiero subisce successivamente un'esplicita revisione in favore del reddito di cittadinanza: cfr. A. Gorz, *Miserie del presente, ricchezze del possibile* (1997), Manifestolibri, Roma 1998.

³ G. Lughini, *Reddito sì, ma da lavoro*, su www.sbilanciamoci.info; L. Pennacchi, *Lavoro, e non reddito, di cittadinanza*, su www.sbilanciamoci.info.

lavoro cooperativo – nell’ambito della cosiddetta sharing economy – che coniugano l’ampia inclusività dell’accesso e della gestione con una proprietà privatistica ed escludente, che ha favorito una rimodulazione delle dinamiche di accumulazione capitalista. Che ruolo può avere il reddito di base in questo quadro? Preso singolarmente, può esso costituire una risposta all’insicurezza sociale, ponendo le basi, al contempo, per una nuova idea di cittadinanza inclusiva e plurale?

L’interpretazione ergocentrica della Costituzione italiana trovava il suo fondamento in un’utopica convinzione dei costituenti: tutti avrebbero avuta garantita un’esistenza libera e dignitosa grazie al reddito del proprio lavoro. “Lavoratori tutti”: questa era la garanzia universale di un’esistenza libera e dignitosa. A non lavorare sarebbero stati solo gli inabili al lavoro, al mantenimento dei quali si sarebbe provveduto con l’assistenza sociale; mentre gli oziosi non avrebbero avuto diritto ad alcun sostegno da parte dello Stato. Anzi, a costoro i costituenti riservano parole inusitatamente crudeli: “*chi non lavora non ha diritto alla vita*”⁴.

Occorre tuttavia prendere atto del fatto che l’obiettivo della piena occupazione e di una retribuzione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa per tutti è fallito: il “lavoro per tutti” non c’è. Anzi, i bruti dati di realtà raccontano di un paese – il nostro – dove la disoccupazione resta elevata; dove anche chi lavora lo fa sempre più in modo precario, intermittente, flessibile; dove molti sono coloro che, pur lavorando, restano sotto la soglia di povertà: i *working poors*, un tempo ossimoro, oggi diffusa realtà. E non solo e non tanto per ragioni contingenti come “la grande crisi”, ma per ragioni strutturali profonde, come le trasformazioni della produzione industriale e del mercato del lavoro – tecnologizzazione, globalizzazione, delocalizzazione, flessibilizzazione –, a esito delle quali la crescita economica e della produttività non si accompagna più alla crescita dell’occupazione, ma della disuguaglianza. In un tale contesto socio-economico, “*chi non lavora non ha diritto alla vita*” non suona più come intimidazione per pochi oziosi, ma come minaccioso spettro per i tanti, troppi, senza lavoro.

In ragione di ciò, è doveroso calare la Costituzione italiana nel contesto storico attuale e rileggere gli articoli della “costituzione economica” alla luce di un’interpretazione sistematica, che li tenga uniti insieme con i principi

⁴ Della maggior parte di essi, non di tutti: alcuni parlavano a questo proposito di “vera irrisione” (F. Colitto, Terza sottocommissione, 10 settembre 1946), di “promessa sulla carta” (F.S. Nitti, Ass. cost., 8 maggio 1947).

⁵ U. Della Seta, Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 7 maggio 1947.

fondamentali. Il principio personalista, il principio solidarista, il principio di uguaglianza, il principio lavorista – saldati a sistema nei primi quattro articoli della Costituzione per assicurare il “pieno sviluppo della persona umana” e la sua “effettiva partecipazione” alla vita democratica – assegnano infatti alla Repubblica, in modo inequivoco, il dovere di liberare *tutti* dall’oppressione del bisogno e di garantire a *tutti* un’esistenza libera e dignitosa; non ai soli lavoratori. In questi principi sta la chiara sintesi di un progetto di società inclusivo, di “democrazia emancipante”, che esclude l’abbandono e l’emarginazione del debole, quali che siano le cause della sua debolezza, e prescrive al contrario la rimozione degli ostacoli materiali alla pienezza della sua cittadinanza. A iniziare dalla povertà.

Alla luce di una lettura siffatta, il reddito di cittadinanza, soprattutto nella sua versione di *reddito minimo garantito* – che, secondo la logica dell’*universalismo selettivo*, riconosce il diritto a un sostegno economico a tutti coloro che versino in condizioni di bisogno a causa della mancanza di un (adeguato) reddito da lavoro –, si configurerebbe addirittura come *misura costituzionalmente necessaria*, al fine di garantire – con le parole della Corte costituzionale, nella sentenza 10 del 2010 – il “diritto fondamentale”, “strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana”, a conseguire “prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno”.

Quanto al reddito di base puro, garantito a tutti senza la condizione selettiva del bisogno (secondo il principio dell’*universalismo assoluto*), esso rappresenterebbe un livello di protezione ulteriore rispetto a quello preteso dalla Costituzione. Il che, naturalmente, non lo renderebbe per ciò solo a essa contrario: si tratterebbe di un’estensione di tutela *praeter constitutionem*, simile a quella che ha condotto alla previsione per via legislativa di un Servizio sanitario nazionale globale nelle prestazioni, universale nei destinatari, uguale nei trattamenti, nonostante la Costituzione prescrivesse solo “cure gratuite agli indigenti”. Ma potrebbe divenire *contra constitutionem* se, per garantire l’estensione della provvidenza a tutti, oltre dunque la sfera dei beneficiari individuabili sulla base della Costituzione stessa (i “privi di mezzi”), andasse a incidere pesantemente sul *quantum* della misura, rendendola insufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa proprio a coloro che si trovano sotto la soglia di povertà, nucleo essenziale di tutela costituzionalmente imposto.

Quesito 3

Il declino della sovranità nazionale, negli ultimi anni, è andato di pari passo con una verticalizzazione della governance, a livello europeo. Il paradigma

dell'austerità, dettato dalla troika a trazione tedesca, si è tradotto nella norma fondamentale di governo, fino a deformare le costituzioni nazionali e a incidere sulle politiche nazionali dei paesi "colpevoli" e "incapaci" in quanto indebitati. Possono ancora le proposte di reddito di base fondarsi sul piano nazionale? Oppure, di fronte a una governance trans-nazionale sempre più verticistica e violenta, è necessario assumere lo spazio europeo come terreno costituente? In questo scenario, evidentemente complesso, come si trasforma il ruolo delle soggettività politiche all'interno dei singoli stati?

Nonostante il "paradigma dell'austerità" sia sicuramente il paradigma dominante nelle politiche economiche europee, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, particolarmente se declinato nella forma del reddito minimo garantito, dall'Europa giungono più sproni che limiti all'Italia. Una qualche forma di reddito minimo garantito è prevista, infatti, in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, in attuazione dell'articolo 34, comma 3, della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, nel quale espressamente si riconosce il diritto a "un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti"; e, più specificatamente, in ottemperanza alle numerose raccomandazioni e risoluzioni che indicano il reddito minimo garantito come "uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale"⁶.

In questo quadro, Italia e Grecia spiccano per essere gli unici paesi dell'Unione Europea privi di misure universali a tutela dei minimi vitali, nonostante gli ormai reiterati richiami dell'Europa a provvedere in tal senso⁷.

⁶ *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa* (2010/2039(INI)). Ma le risoluzioni e raccomandazioni europee in questo senso sono numerose: *ex multis*, *Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale* (92/441/CEE); *Raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro* (2008/867/CE); *Risoluzione del Parlamento europeo concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea* del 1988; *Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nella Comunità europea* del 1993; *Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea* (2008/2034(INI)); *Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata* (2008/2330(INI)).

⁷ A partire da *Comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1999 sui regimi nazionali di reddito minimo* (COM (98) 774 def.), che sottolinea le eccezioni di Italia e Grecia carenti di questo strumento; eccezioni rimarcate e stigmatizzate in tutti i documenti successivi (*Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Progetto di relazione congiunta sull'integrazione europea*,

Nel caso del reddito minimo garantito, dunque, l'Europa non chiede solo austerità. Anzi, si potrebbe dire: reddito minimo garantito? *È l'Europa che lo chiede.*

Quesito 4

Nella sua forma "classica", o fordista, il welfare aveva stabilito una particolare relazione con il sistema produttivo: quest'ultimo fungeva da elemento centrale (creazione diretta e distribuzione primaria di ricchezza) mentre il primo agiva da ente periferico (azione ridistribuita finalizzata alla tutela individuale e collettiva in caso di fallimento del progetto economico). A sua volta il sistema produttivo si basava sulla centralità del salario in quanto istituzione-chiave della mediazione sociale, cioè sul lavoro subordinato come architrave dell'accesso alla cittadinanza e sulla piena occupazione come obiettivo di fondo della politica economica.

Crediamo sia importante sottolineare come l'elasticità, la forza centripeta dell'istituzione-salario richiedesse alcune condizioni per risultare funzionale, una delle quali è la divisione sessuale del lavoro – denunciata in modo convincente dall'economia politica femminista – e quindi da un lato l'invisibilizzazione del lavoro domestico femminile e dall'altro il disciplinarmente del lavoratore salariato maschio. Come ha ben messo in luce Silvia Federici (1972), la lotta per il salario al lavoro domestico aveva un duplice obiettivo: in primo luogo mostrare la rilevanza del lavoro femminile extra-salariale per la valorizzazione capitalistica, cioè renderlo visibile, denaturalizzarlo. In secondo luogo salarizzare il lavoro domestico significava scardinare irrimediabilmente il sistema delle compatibilità capitalistiche.

In una situazione, come quella attuale, in cui il lavoro di riproduzione (femminile e non) si sovrappone sempre più al lavoro produttivo classicamente inteso, è possibile pensare al reddito di base come risposta all'internalizzazione della variabile di genere nella valorizzazione capitalistica? Se sì, si tratta della conquista di un grado di libertà superiore in un processo ormai irreversibile, oppure di una nuova modalità, ancor più intensa, di sfruttamento?

Il reddito di cittadinanza potrebbe rappresentare una misura atta a garantire un adeguato *income* a tutte quelle donne (ma più in generale tutte

del 10 ottobre 2001 (COM(2001) 565 def.); Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2003 – Relazione comune sull'integrazione sociale contenente una sintesi dei risultati dell'esame dei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale (2003-2005) (COM(2003)773); Rapporto sul rispetto dei social rights previsti dalla Carta sociale Europea, redatto dal Comitato europeo sui diritti sociali del Consiglio d'Europa nel 2010, per il 2009).

quelle persone) che, per scelta o necessità, siano fuori dal circuito produttivo, e svolgano lavori di cura rivolti alle persone, alla comunità, al patrimonio ambientale e culturale.

Dal punto di vista del diritto costituzionale, si tratterebbe, anzi, di un'attuazione coerente dell'articolo 4, comma 2, della Costituzione, che prescrive per ogni cittadino il dovere "di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Non si tratta, come è evidente, di un "dovere di lavorare": l'amplessima e combattutissima discussione in Assemblea costituente, volta a indicare come dovere repubblicano lo svolgimento non solo di "attività", ma anche di "funzioni", e non solo di tipo "materiale", ma anche "spirituale", e in ogni caso "secondo le proprie possibilità e la propria scelta", non può essere ignorata, riflettendosi chiaramente nel suo approdo testuale⁸. E, tra le funzioni, la Costituzione cita espressamente, con riguardo alla donna (lavoratrice, ma non solo), la "sua essenziale funzione familiare" (art. 37, comma 1).

Qualora si ritenesse di condizionare il riconoscimento di un reddito di cittadinanza a un impegno al reinserimento sociale da parte del soggetto beneficiario – come spesso accade nel caso del reddito minimo garantito –, questo non dovrebbe, allora, mai essere inteso come obbligo di accettare un lavoro, e meno che mai *qualsiasi* lavoro, secondo le logiche del *workfare*. Anzi, questa prospettiva, che incentiva la diffusione di lavori con bassi salari e di bassa qualità, sarebbe da ritenersi sicuramente come in contrasto con la Costituzione italiana, oltre che con le norme di diritto internazionale che espressamente vietano il lavoro forzato od obbligatorio. La condizione dovrebbe ritenersi, invece, pienamente appagata dalla donna (e in genere dalla persona) che, in cambio di un reddito di cittadinanza, decidesse di contribuire al progresso e al benessere sociale non con un'attività lavorativa o produttiva *strictu sensu*, ma con "funzioni" diverse, a partire dai lavori di cura.

⁸ Si veda in particolare il dibattito in Prima sottocommissione, seduta del 4 ottobre 1946.